4) Se l'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'articolo 103, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 debbano essere interpretati nel senso della loro applicabilità soltanto nel caso di indicazioni false o ingannevoli atte ad indurre in errore sull'origine geografica di un prodotto.

(1) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 , recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GUL 347, pag. 671).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 1º agosto 2016 — Hansruedi Raimund/Michaela Aigner

(Causa C-425/16)

(2016/C 402/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Hansruedi Raimund

Resistente: Michaela Aigner

Questioni pregiudiziali

1) Se un'azione per contraffazione di un marchio UE (articolo 96, lettera a), del regolamento [CE] 207/2009 ([1]), nella versione di cui al regolamento [UE] 2015/2424) fondata sull'eccezione di deposito in malafede della domanda di marchio (articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [CE] 207/2009 nella versione di cui al regolamento [UE] 2015/2424) possa essere respinta qualora, pur avendo il resistente proposto una domanda riconvenzionale di nullità del marchio UE basata su tale eccezione (articolo 99, paragrafo 1, del regolamento [CE] 207/2009 nella versione di cui al regolamento [UE] 2015/2424), il giudice non si sia ancora pronunciato su detta domanda.

2) In caso di soluzione negativa: se il giudice possa respingere l'azione per contraffazione fondata sull'eccezione di deposito in malafede della domanda di marchio qualora accolga almeno contestualmente la domanda riconvenzionale di nullità, oppure se, ai fini della decisione sull'azione per contraffazione, debba in ogni caso attendere fino al passaggio in giudicato della decisione in merito alla domanda riconvenzionale.

([1]) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spagna) il 2 agosto 2016 — Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/José Blanco Marqués

(Causa C-431/16)

(2016/C 402/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León